

DELIBERA N. 112/10/CSP

**ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ NAPOLI CANALE 21 S.R.L.
(EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE NAPOLI CANALE 21) PER LA VIOLAZIONE
DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 38, COMMA 5, D.LGS. 31 LUGLIO
2005 N. 177**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 giugno 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante "*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante "*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 10/10/DICAM - PROC. 2086/ZD, in data 26 gennaio 2010 e notificato in data 10 febbraio 2010, con il quale è stata contestata alla società Napoli Canale 21 S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Napoli Canale 21, con sede in via Antiniana n. 119/121, Pozzuoli (NA), la violazione del disposto contenuto nell'art. 38, comma 5, d.lgs. 177/05 ; in particolare, come è emerso dalla relazione della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la radiodiffusione e per l'editoria (prot. N. 81390) pervenuta in data 28 ottobre 2009, l'affollamento orario pubblicitario trasmesso il giorno 06 aprile 2009 nelle fasce orarie 1.00.00 – 2.00.00 e 6.00.00 – 7.00.00 è stato in percentuale pari al 41,36% e al 36,78%; il giorno 08 maggio 2009, l'affollamento orario pubblicitario trasmesso, nelle fasce orarie 0.00.00 – 1.00.00 e 20.00.00 – 21.00.00 è stato in percentuale pari al 46,19% e al 38,39%;

ESPERITO l'accesso agli del procedimento sanzionatorio in esame in data 12 aprile 2010, su richiesta della parte (prot. n. 14919) pervenuta in data 11 marzo 2010;

RILEVATO che la parte, con memoria difensiva (prot. n. 14919) pervenuta in data 11 marzo 2010, nonché in sede di audizione, nel chiedere l'archiviazione del procedimento sanzionatorio, ha specificato che la programmazione televisiva rilevata dalla Guardia di Finanza e, successivamente, contestata da questa Autorità *“oltre a contenere pubblicità tabellare (messaggi pubblicitari)”* presenta *“anche le cosiddette altre forme di pubblicità (telepromozioni e/o televendite) che devono sottostare ai limiti di affollamento giornaliero e non orario”*, ai sensi dell'art. 38, comma 7, d.lgs. 177/05;

RITENUTO che quanto eccepito dalla parte non possa essere accolto, in quanto:

- preliminarmente, prima di scendere nel merito delle eccezioni sollevate dalla parte, si rileva che l'atto di contestazione in esame investe quella parte della relazione della Guardia di Finanza – Nucleo Speciale per la Radiodiffusione e per l'Editoria sopra menzionato, avente ad oggetto la segnalazione a questa Autorità della violazione dell'art. 38, comma 5, del D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (affollamento pubblicitario orario) che, come meglio specificato con l'apposita scheda di rilevazione - allegato n. 2 alla relazione stessa -, non comprende le televendite.;
- a suffragare la qualificazione delle telepromozioni in termini di *genus ad speciem* in rapporto ai messaggi pubblicitari intervengono diverse considerazioni, quali la definizione stessa di telepromozione - forma di pubblicità consistente nell'esibizione di prodotti, nella presentazione verbale e visiva di beni o servizi di un produttore di beni o di un fornitore di servizi effettuata dall'emittente televisiva, al fine di promuovere la fornitura, dietro compenso, dei beni o dei servizi prestati o esibiti - ai sensi dell'art. 2, punto aa), d.lgs. 177/05 e dell'art. 1, comma 1, lett. f), delibera n. 538/01/CSP, che, tra l'altro, contiene già nella propria intestazione una netta distinzione fra la categoria della pubblicità e la tipologia specifica delle televendite, risultando infatti intitolato *“Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite”*, l'eterogeneità delle modalità attraverso cui è possibile perseguire il fine promozionale proprio della pubblicità e cioè mediante messaggi di contenuto persuasivo-informativo e, infine, la diversità strutturale-sostanziale rispetto alla televendita da intendersi come offerta diretta al pubblico trasmessa attraverso il mezzo televisivo allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi compresi i beni immobili e le obbligazioni, ai sensi dell'art. 2, punto z), d.lgs. 177/05 e dell'art. 1, comma 1, lett. e), delibera 538/01/CSP; in conclusione, le telepromozioni stesse si discostano dalle offerte fatte direttamente al pubblico ai fini della vendita e cioè dalle televendite, in quanto prive dell'elemento qualificante dell'offerta di vendita;
- sull'emittente grava una responsabilità di controllo sul contenuto dei programmi trasmessi, compresa la pubblicità, e di verifica della conformità degli stessi alla normativa vigente;

CONSIDERATO che *“la trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti e dei fornitori di contenuti televisivi in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva”*, ai sensi dell'art. 38, comma 5, d.lgs. 177/05;

RILEVATO che, pertanto, si riscontra da parte della società Napoli Canale 21 S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Napoli Canale 21 la violazione della disposizione contenuta nell'art. 38, comma 5 citato, oltre ogni ragionevole tolleranza, in data 06 aprile 2009 e 8 maggio 2009;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrantatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. b) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (milletrantatre/00 euro), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione*:

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell'illecito realizzato consistente nella trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi in ambito locale per una durata complessiva superiore al limite orario percentuale non conforme alle vigenti disposizioni;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione*:

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell'agente*:

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente*:

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 4.132,00 euro, (quattromilacentotrentadue/00 euro) corrispondente alla sanzione per la singola violazione pari a euro 1033,00 (milletrantatre/00 euro), corrispondente al minimo edittale, moltiplicata per il numero di violazioni (n. 4 corrispondenti alla programmazione di pubblicità nelle quattro fasce orarie rilevate nelle giornate del 6 aprile 2009 e dell'8 maggio 2009) secondo il principio del cumulo materiale delle violazioni;

VISTO l'art. 38, comma 5, d.lgs. 177/05;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari Sebastiano Sortino e Gianluigi Magri relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

ORDINA

alla società Napoli Canale 21 S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Napoli Canale 21, con sede in via Antiniana n. 119/121, Pozzuoli (NA) di pagare la sanzione amministrativa di euro 4.132,00 euro, (quattromilacentotrentadue/00 euro), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 112/10/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 112/10/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Napoli, 10 giugno 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola